

istituito, con il concorso delle imprese tedesche che si erano avvalse del lavoro dei deportati, una fondazione ("Memoria responsabilità e futuro") anche per assicurare un indennizzo alle vittime» (p. 10).

Venendo al punto dell'immunità della Germania dalla giurisdizione civile la Corte ha altresì respinto l'eccezione del difetto di giurisdizione italiana sulla base di diverse ragioni, confermando così la sentenza *Ferrini* del 2004 n. 5044²⁴. Di fronte alle decisioni dei giudici di altri Stati favorevoli all'immunità invocate dalla Germania, la Corte ha ribadito ciò di cui «queste Sezioni unite, con la sentenza n. 5044 del 2004, si erano dichiarate già "consapevoli": il fatto, vale a dire, che non esista, allo stato una sicura ed esplicata consuetudine internazionale per cui il principio della immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile per gli atti del medesimo compiuti *iure imperii* (tra i quali innegabilmente rientrano anche quelli, in particolare, relativi alla conduzione delle attività belliche: cfr.; S.U. n. 8157/02)²⁵ possa ritenersi derogato a fronte di atti di gravità tale da configurarsi come "crimini contro l'umanità"». D'altro canto, secondo la Corte, «le suddette decisioni (anche in ragione della peculiarità delle fattispecie considerate e dei particolari contesti in cui sono state adottate) neppure possono, altrettanto sicuramente, reputarsi espressive di una consuetudine di segno opposto». Al contrario, «come, tra l'altro, emerge anche dalla relazione di minoranza allegata alla sentenza CEDU 21 novembre 2001, in causa *Al-Adsani v. Regno Unito*²⁶ (che trae dalla natura cogente del divieto di tortura l'inefficacia della regola di immunità) e da un significativo *obiter* in motivazione della successiva sentenza, della stessa Corte europea, 12 dicembre 2002, in causa *Kalogeropoulos and others v. Greece and Germany* — un principio limitativo dell'immunità dello Stato che si sia reso autore di crimini contro l'umanità può presumersi "in via di formazione"» (p. 11).

Ne consegue, secondo la Corte, che «di fatto, il principio consuetudinario di immunità dalla giurisdizione civile dello stato straniero (volto a favorire le relazioni internazionali con il rispetto delle reciproche sovranità) *coesiste*, dunque, nell'ordinamento internazionale, con l'altro parallelo principio, di pari portata generale, per cui i *crimini internazionali* "minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza tra i popoli" (così, testualmente ad esempio, Corte costituzionale di Ungheria 1993 n. 53; e, analogamente, tra altre, Tribunale penale per la ex Jugoslavia 10 dicembre 1998²⁷ e 14 gennaio 2000; CEDU 21 novembre 2001, *A. v. Regno Unito*²⁸). «Come tale», cioè «come crimine contro l'umanità» viene, secondo la Corte, «sempre a livello di comunità internazionale, considerata "la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato". Ciò, ad avviso della Corte, «inequivocabilmente, tra l'altro, emerge dallo Statuto delle Nazioni Unite firmato a Londra l'8 agosto 1945, *sub* art. 6, lett. b); dalla Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle N.U.; dai Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle N.U., *sub* VI; dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 827/93 e 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo Statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia

²⁴ *Supra*, § 202.

²⁵ *Infra*, § 265.

²⁶ *Supra*, § 201.

²⁷ *Supra*, § 127.

²⁸ *Supra*, § 201.

(art. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (art. 3); sia infine, alla Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 da ben 139 Stati (dei quali 120 ratificanti) ed entrata in vigore il 1° luglio 2002 (art. 7-9)» (pp. 11-13).

Orbene, «l'inevitabile "antinomia" tra i riferiti principi — i quali risultano entrambi automaticamente recepiti dal nostro ordinamento per effetto della norma (di produzione) di cui all'art. 10 della Costituzione — nel momento in cui questi vengano, come nella specie, contemporaneamente, ed antagonisticamente, in rilievo, non può altrimenti risolversi — di ciò queste Sezioni unite restano persuase — che, sul piano sistematico, dando prevalenza alle norme di rango più elevato (secondo il criterio già prospettato dai giudici di minoranza nella sopra citata CEDU 21 novembre 2001)». Infatti, «come già sottolineato nella sentenza n. 5044 del 2004 di questa Corte, il rispetto dei diritti inviolabili della persona ha assunto, anche nell'ordinamento internazionale, il ruolo di principio fondamentale per il suo contenuto assiologico di metavalore». La Corte ha tenuto a precisare che «nel ribadire ora le conclusioni cui sono già pervenute con il ricordato proprio precedente, queste Sezioni unite sono consapevoli di contribuire così alla emersione di una regola conformativa della immunità dello stato estero, che si ritiene comunque già insita nel sistema dell'ordinamento internazionale». Del resto, «come anche sottolineato dalla dottrina internazionalistica più attenta al tema che ne interessa, sarebbe a dir poco "incongruo" che la giurisdizione civile, che l'ordinamento internazionale già consente di esercitare nei confronti dello stato straniero in caso di violazioni, ad esso addebitabili, di obbligazioni negoziali, resti, invece, esclusa a fronte di ben più gravi violazioni, quali quelle costituenti *crimini* addirittura contro l'umanità, e che segnano anche il punto di rottura dell'esercizio tollerabile della sovranità» (pp. 13-14).

La Corte ha così concluso che «tutto ciò conferma che la Repubblica Federale di Germania non ha il diritto di essere riconosciuta, nella presente controversia, immune dalla giurisdizione civile del Giudice italiano — che va pertanto dichiarata — anche in ragione del fatto che la condotta illecita si è verificata anche in Italia», fermo restando naturalmente che «ogni questione relativa all'esistenza del diritto fatto valere in causa e alla stessa proponibilità della domanda rimane... impregiudicata (art. 386 c.p.c.)» (p. 14). La Corte ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti della *Daimlerchrysler* sulla base del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e della l. 31 maggio 1995 n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (p. 15).

206. Sentenza della Corte di cassazione italiana (S.U.) del 6 maggio 2008 n. 14199 nel caso *Repubblica Federale di Germania c. Amministrazione regionale della Vojtia*.

— *Wm. Stokely* —

L'Amministrazione regionale greca della Vojtia aveva chiesto alla Corte di Firenze il riconoscimento di una sentenza della Corte di cassazione greca che aveva condannato la Germania al pagamento delle spese processuali relative ad un giudizio per indennizzo agli eredi delle vittime di un massacro di civili compiuto in Grecia, appunto nella regione di Vojtia, dall'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale. Con

sentenza del 20 marzo 2007 la Corte aveva respinto l'opposizione da parte della Germania al decreto con il quale era stato concesso l'*exequatur*. La Germania aveva quindi impugnato tale sentenza in cassazione denunciando l'erronea applicazione del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché la non riconoscibilità in Italia della sentenza greca per difetto di esecutività (in quanto non sarebbe ancora passata in giudicato nell'ordinamento di origine) e per contrarietà all'ordine pubblico interno ai sensi dell'art. 64, lett. d) e g), della l. 31 maggio 1995 n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato²⁹.

Nella sua sentenza del 6 maggio 2008 n. 14199, dopo aver escluso l'applicabilità nel caso di specie del regolamento CE n. 44/2001 sia *ratione materiae* che *ratione temporis*, la Corte di cassazione ha affermato che «l'esecutività in Italia della pronunzia della Cassazione greca vi risulta dichiarata in corretta applicazione, comunque, delle norme di d.i.p. di cui agli artt. 64 ss. della l. n. 218/1995» (§ 4). Quanto alla questione se la sentenza da riconoscere fosse passata in giudicato, come richiesto ai fini del riconoscimento dall'art. 64, lett. d), della l. n. 218/1995, la Corte ha precisato che «è pacifico... e risulta documentalmente provato, che la sentenza in questione sia passata in cosa giudicata e rechi in calce espressa formula esecutiva». Né, secondo la Corte, rilevava in senso contrario «il fatto che, nel momento, e in relazione ai beni, in cui venga richiesta, l'esecuzione di sentenza resa nei confronti di Stato straniero possa... restare impedita per diniego dell'autorizzazione [del Ministero della giustizia] all'uso prevista dall'art. 923 del codice di procedura greca» dal momento che «detta norma... attiene alla fase contingente della esecuzione forzata, ma non condiziona né elimina — ed anzi presuppone — la previa acquisizione di efficacia esecutiva della sentenza contro Stato straniero, la cui concreta esecuzione ben può essere quindi attuata in un successivo diverso contesto temporale e/o spaziale» (§ 5.1).

Con riguardo alla questione dell'eventuale contrarietà della sentenza da riconoscere all'ordine pubblico italiano la Corte, pur riconoscendo che «la statuizione di condanna alle spese di giudizio... non è scindibile dal contesto della decisione sul merito della (accolta) domanda di indennizzo proposta da eredi delle vittime di un massacro di civili compiuto in Grecia dall'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale», ha affermato che «la non estensibilità della immunità dalla giurisdizione civile degli Stati stranieri agli atti *iure imperii* di questi configurabili come crimini contro l'umanità — pre-supposta da quella sentenza — lungi dal porsi in contrasto, è perfettamente invece in sintonia con il principio già enunciato da questa Corte a Sezioni unite, con la sentenza n. 5044 del 2004³⁰, e che qui si ribadisce, in coerenza ai valori fondamentali di libertà e dignità della persona umana» (§ 5.2).

²⁹ In <http://www.cortedicassazione.it/Documenti/14199.pdf>.

³⁰ *Supra*, § 202.

2. Immunità degli Stati stranieri da misure esecutive

207. Sentenza della Corte d'appello dell'Aja del 18 febbraio 1988 nel caso *Repubblica dello Zaire c. J. C. M. Duclaux*.

Con sentenza del 4 maggio 1987 la Corte sub-distrettuale dell'Aja aveva condannato la Repubblica dello Zaire a pagare gli stipendi arretrati a J. C. M. Duclaux, precedentemente impiegata come segretaria all'ambasciata dello Zaire a L'Aja. Di fronte all'inalteramento della sentenza da parte dello Zaire l'ex segretaria aveva adito la Corte distrettuale dell'Aja chiedendo, e ottenendo con sentenza del 10 febbraio 1988, una dichiarazione di fallimento della Repubblica dello Zaire, la quale aveva allora proposto appello invocando ancora l'immunità da misure esecutive prevista dal diritto internazionale che la Corte di prima istanza le aveva negato³¹.

La Corte d'appello dell'Aja, nella sua sentenza del 18 febbraio 1988, ha annullato la sentenza della Corte distrettuale riconoscendo l'immunità dello Zaire dall'esecuzione prevista dal diritto internazionale generale in ragione delle serie conseguenze del fallimento previste dalla legislazione olandese che avrebbero comportato un'ingerenza indebita nell'indipendenza di tale Stato. La Corte ha in particolare affermato che «non si può negare che se una Corte olandese dichiarasse il fallimento di uno Stato sovrano (che abbia un'ambasciata o un consolato nei Paesi Bassi), come ha fatto la Corte di prima istanza nei confronti dello Zaire, ciò impedirebbe in non piccola misura l'efficiente svolgimento delle funzioni della rappresentanza diplomatica ufficiale di tale Stato nei Paesi Bassi tenuto conto della natura, degli effetti e delle conseguenze di un fallimento ai sensi della Legge olandese sul fallimento... particolarmente se, come nel presente caso, il curatore fallimentare fosse dichiarato competente ad aprire lettere e telegrammi indirizzati allo Stato sovrano di invio». La Corte ha quindi affermato che «poiché... un tale fallimento comporterebbe una violazione per nulla irrilevante dell'indipendenza dello Stato di invio nei confronti dello Stato ricevente, in quanto, come minimo, la missione diplomatica non riuscirebbe ad operare propriamente, lo Stato di invio può, secondo le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, invocare la sua immunità dall'esecuzione nei procedimenti svolti innanzi alla corte dello Stato ricevente che sia chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di dichiarare il fallimento dello Stato di invio» e ha così concluso che «la Corte di prima istanza ha erroneamente respinto l'invocazione da parte della Repubblica dello Zaire del suo diritto all'immunità rispetto alla suddetta richiesta di fallimento ed ha erroneamente dichiarato il fallimento della Repubblica dello Zaire; la sentenza impugnata deve essere annullata e la Corte d'appello, pronunciandosi di nuovo, deve dichiarare che non ha giurisdizione, non essendo competente a causa di eccezioni riconosciute dal diritto internazionale...» (p. 300).

³¹ In *NYIL*, 1989, p. 300.